

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **171/1981** (ECLI:IT:COST:1981:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **GIONFRIDA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **02/07/1981**; Decisione del **16/07/1981**

Deposito del **30/07/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15121**

Atti decisi:

N. 171

ORDINANZA 16 LUGLIO 1981

Deposito in cancelleria: 30 luglio 1981.

Pres. GIONFRIDA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. GIULIO GIONFRIDA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV del titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e del capo I del titolo VII r.d. 23 maggio 1924, n. 827 (Disciplina della contabilità di Stato), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1977 dal

tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Alessio Tubi ed il Comune di Giulianova, iscritta al n. 654 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 28 novembre 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 7 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina della contabilità di Stato e in particolare della normativa di cui al capo IV titolo II r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche e di quella di cui al capo I titolo VII del relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827, specie all'art. 270 in riferimento agli artt. 3, 28, 97, 23 e 53 della Costituzione;

che nel relativo giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

che il Presidente della Corte, con decreto del 17 giugno 1981, ha convocato la Corte in camera di consiglio ai sensi dell'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte;

considerato che non ricorre il caso indicato nel secondo comma degli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle predette Norme integrative, onde, a norma del comma quarto dello stesso art. 9, la causa va rinviata alla pubblica udienza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che la causa relativa all'ordinanza in epigrafe indicata, sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 1981.

F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.